

COMMISSIONE IX

LAVORI PUBBLICI

LI.

SEDUTA DI VENERDÌ 29 SETTEMBRE 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ALDISIO**

INDICE

	PAG.
Congedi :	
PRESIDENTE	577
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Norme relative ai piani regolatori dei posti di 2 ^a e 3 ^a classe della seconda categoria. (3087)	577
PRESIDENTE	577, 578
BARONI, <i>Relatore</i>	577, 578
AMENDOLA PIETRO	578
MAGRÌ, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	578
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	578

La seduta comincia alle 9,30.

CIBOTTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Bontade Margherita e Di Leo.

Discussione del disegno di legge: Norme relative ai piani regolatori dei porti di 2^a e 3^a classe della seconda categoria (3087).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme relative ai piani regolatori dei porti di seconda e terza classe della seconda categoria ».

L'onorevole Baroni ha facoltà di svolgere la relazione.

BARONI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge sottoposto al nostro esame ha una portata molto modesta e tende a riempire una lacuna dell'ordinamento giuridico.

La nostra legislazione, e in particolare il testo unico 2 aprile 1885, n. 3095, sulle opere marittime, prevede che i porti siano classificati in due categorie e che, nella seconda categoria, vi siano quattro classi.

La differenza sostanziale sta nel fatto che le opere relative ai porti di prima categoria sono a totale carico dello Stato; le opere, invece, dei porti di seconda categoria sono, in vario modo, a seconda delle varie classi, in parte a carico dello Stato, in parte a carico degli enti locali. Per la quarta classe, l'onere è a carico degli enti locali. Vi è, per le altre classi, una partecipazione da parte degli Enti locali e questo comporta, naturalmente, diverse conseguenze. In particolare, per quel che riguarda i porti di seconda e di terza classe, l'articolo 13 del testo unico prevede che, per intraprendere le nuove opere straordinarie che lo Stato intendesse

utile e necessario far eseguire, occorre il previo assenso dei Consigli provinciali e comunali i quali rappresentino almeno due terzi del contributo nelle spese necessarie. Ci si vuole così assicurare che gli enti che saranno tenuti a partecipare alla spesa diano il previo assenso. L'articolo 13 prevede che, in luogo di quell'assenso, possa provvedersi con legge speciale.

Una legge successiva, la legge 20 agosto 1921, n. 1177, mirante ad attuare un certo numero di provvedimenti di vario genere contro la disoccupazione, prevedeva, tra l'altro, che le opere relative ai porti di seconda e terza classe potessero essere rese obbligatorie in quanto rientrassero tra quelle designate nelle leggi di autorizzazione emanate, oppure fossero previste nei piani regolatori approvati nei modi di legge.

Questo nuovo modo per rendere obbligatorie tali opere e le relative spese era un modo alquanto incompleto, poiché non esiste tuttora una norma di legge che preveda come debbano essere approvati questi piani regolatori.

Per quaranta anni, la cosa è stata trascurata ma la questione è stata rilevata recentemente dalla Corte dei conti e si è reso necessario precisare quali siano appunto i modi di legge con i quali debbono essere approvati i piani regolatori dei porti di seconda e terza classe della seconda categoria.

A questo provvede il disegno di legge che è sottoposto alla nostra approvazione, il quale prevede appunto che i piani regolatori siano approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per la marina mercantile, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Tale concerto è previsto per i piani regolatori anche dalla legge urbanistica ordinaria per quel che riguarda il Ministero dei trasporti (questo dico per porre in evidenza una certa analogia), quando siano interessati impianti ferroviari.

La norma attuale, quindi, non fa altro che precisare il contenuto di una precedente norma la quale troppo genericamente rinviava ai modi di legge senza che questi fossero comunque precisati da altre norme.

Altre osservazioni non ritengo il caso di fare in questa sede. Problemi più complessi, che riguardano la classifica dei porti, per esempio, esulano da questo provvedimento che ha il solo scopo di chiarire una norma di legge integrandone la genericità.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

AMENDOLA PIETRO. Vorrei domandare se, in conseguenza della approvazione del presente provvedimento, gli enti locali siano poi coattivamente e non consensualmente tenuti a rifondere i due terzi della spesa necessaria.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

BARONI, *Relatore*. La percentuale dei due terzi di cui all'articolo 13 del testo unico, riguarda la partecipazione degli enti locali al previo assenso; la percentuale della spesa a carico dei comuni e delle province per la seconda e la terza categoria, è diversa, non è in ragione dei due terzi. Per l'obbligatorietà occorre, a norma dell'articolo 13, il previo assenso dei due terzi degli interessi locali coinvolti in quel determinato porto. La norma non è innovativa nei riguardi degli oneri degli enti locali ma, per essa, la approvazione del piano regolatore si sostituisce al previo assenso dei due terzi degli interessi.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Raccomando il provvedimento alla approvazione della Commissione poiché esso colma una lacuna della legislazione.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« I piani regolatori dei porti iscritti nella seconda e terza classe della seconda categoria previsti dall'articolo 22 della legge 20 agosto 1921, n. 1177, sono approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per la marina mercantile, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ».

Trattandosi di articolo unico e non essendovi emendamenti, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Norme relative ai piani regolatori dei porti di seconda e terza classe della seconda categoria » (3087):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	27
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 SETTEMBRE 1961

Hanno preso parte alla votazione:

Aldisio, Alessandrini, Amendola Pietro, Angelini Giuseppe, Arenella, Azimonti, Beccastrini Ezio, Baroni, Borghese, Bottonelli, Buzzetti Primo, Carra, Cavazzini, Cengarle, Cervone, Curti Silvano, De Pasquale, Frunzio, Giorgi, Lombardi Giovanni, Malfatti, Marconi, Martina Michele, Misefari, Papa, Pigni, Ripamonti e Sarti.

Sono in congedo:

Bontade Margherita e Di Leo.

La seduta termina alle 10,35.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI